Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles, 6 novembre 2026
(OR. en)

15559/26

JAI 1405
ASILE 95
FRONT 237
RELEX 1484

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	6 novembre 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 8350 final
Oggetto:	DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) …/… DELLA COMMISSIONE del 6.11.2026 a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 8350 final.

All.: C(2026) 8350 final

COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 6.11.2026
C(2026) 8350 final

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) …/… DELLA COMMISSIONE

del 6.11.2026

a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) …/… DELLA COMMISSIONE

del 6.11.2026

a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013[1], in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (UE) 2024/1351, ogni anno la Commissione deve determinare quali Stati membri siano soggetti a pressioni migratorie, siano a rischio di pressioni migratorie o affrontino una situazione migratoria significativa. Ogni anno, entro il 15 ottobre, la Commissione deve adottare la relazione europea annuale sull'asilo e la migrazione e una decisione che determini quali siano gli Stati membri in questione.

(2) Per determinare se i singoli Stati membri siano soggetti a pressioni migratorie, siano a rischio di pressioni migratorie o affrontino una situazione migratoria significativa, la Commissione ha svolto una valutazione sulla base della relazione europea annuale sull'asilo e la migrazione[2] e degli elementi di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2024/1351. A tale scopo, la Commissione ha elaborato una metodologia secondo la quale la pressione dipende dalla creazione di obblighi sproporzionati in uno Stato membro tenuto conto della situazione migratoria generale nell'Unione[3]. Per determinare quali obblighi siano da considerare sproporzionati, la metodologia confronta la situazione di ogni singolo Stato membro con la situazione generale nell'Unione.

(3) La valutazione[4] prende in considerazione un periodo di 12 mesi, dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026, per individuare gli Stati membri soggetti a pressioni migratorie e gli

1 Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).

2 Comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla relazione europea annuale sull'asilo e la migrazione nell'ambito del ciclo annuale europeo di gestione della migrazione, COM(2026) 835.

3 Documento di lavoro dei servizi della Commissione, "Methodology for the purposes of Commission implementing decision pursuant to Article 11 of Regulation (EU) 2024/1351 of the European Parliament and of the Council" (Metodologia ai fini della decisione di esecuzione della Commissione ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio), SWD(2025) 792 final.

4 La decisione di esecuzione (UE) 2025/2323 della Commissione, dell'11 novembre 2025, la prima decisione di esecuzione adottata dalla Commissione a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2024/1351, ha già valutato il periodo di riferimento compreso tra il 1º luglio 2024 e il 30 giugno 2025 per quanto riguarda la pressione migratoria e il periodo dal 1º luglio 2020 al 30 giugno 2025 per quanto riguarda la situazione migratoria significativa.

Stati membri a rischio di pressioni migratorie, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1351 e alla definizione di "pressione migratoria" di cui all'articolo 2, punto 24), di tale regolamento. Inoltre, su richiesta della Spagna a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1351, la relazione prende in considerazione anche gli sviluppi connessi all'incidente avvenuto il 30-31 luglio 2026 che ha provocato arrivi irregolari su larga scala nella città autonoma di Ceuta, che non rientra nel periodo di riferimento di 12 mesi. Conformemente alla definizione di "situazione migratoria significativa" di cui all'articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2024/1351, per tenere conto dell'effetto cumulativo degli arrivi annuali, attuali e passati, di cittadini di paesi terzi o apolidi, la valutazione della situazione migratoria significativa prende in considerazione il periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2026.

(4) Nel periodo di riferimento dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026 gli attraversamenti illegali delle frontiere esterne dell'Unione sono diminuiti del 32 %, il che dimostra che la situazione migratoria complessiva nell'Unione continua a migliorare per il secondo periodo di riferimento consecutivo. Anche le domande di protezione internazionale e i movimenti non autorizzati sono in diminuzione, rispettivamente del 16 % e del 13 % circa, secondo una tendenza costante osservata fin dal 2024.

(5) Sulla base della relazione europea annuale sull'asilo e la migrazione e degli elementi di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2024/1351, una volta aggregati e valutati, in relazione alla situazione generale dell'Unione, tutti i dati e le informazioni quantitativi e qualitativi, la valutazione conclude che nel periodo di riferimento dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026 la Grecia e Cipro sono stati soggetti a pressioni migratorie. La valutazione conclude inoltre che l'Italia è soggetta a pressioni migratorie a causa dell'elevato numero di arrivi dovuti a sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso (SAR). Inoltre, a seguito della richiesta della Spagna di prendere in considerazione gli sviluppi intervenuti oltre il periodo di riferimento di 12 mesi, possibilità prevista dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1351, in particolare l'incidente avvenuto il 30-31 luglio 2026 che ha provocato arrivi irregolari su larga scala nella città autonoma di Ceuta, la valutazione conclude che anche la Spagna è soggetta a pressioni migratorie.

(6) Nel periodo di riferimento dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026 la Grecia, malgrado le tendenze in diminuzione rispetto al precedente periodo di 12 mesi, è stata soggetta a obblighi sproporzionati rispetto alla situazione generale nell'Unione, specialmente a causa del numero di attraversamenti illegali delle frontiere e di domande di protezione internazionale e al numero elevato di decisioni positive. Sebbene gli attraversamenti illegali delle frontiere siano calati del 23 %, il paese ha registrato il numero più elevato di attraversamenti illegali in rapporto al prodotto interno lordo (PIL) e alla popolazione e ha assistito a un aumento significativo degli arrivi a seguito di operazioni SAR (+ 74 %). Inoltre, sebbene le domande di protezione internazionale registrate in Grecia siano diminuite del 19 % rispetto al periodo di riferimento valutato a norma della decisione di esecuzione (UE) 2025/2323 della Commissione, il paese ha continuato a ricevere il numero più alto di domande di protezione internazionale in rapporto al PIL e alla popolazione. Più della metà delle persone arrivate in Grecia lungo la rotta del Mediterraneo orientale è stata registrata a Creta.

(7) Nel periodo di riferimento dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026 la Spagna ha continuato a essere particolarmente esposta alle fluttuazioni degli arrivi irregolari lungo le rotte del Mediterraneo occidentale e dell'Atlantico. La Spagna ha registrato circa il 20 % di tutti gli attraversamenti illegali delle frontiere a livello di Unione ed è stata il terzo Stato membro in termini di arrivi dovuti a operazioni di ricerca e

soccorso. Anche se le domande di protezione internazionale sono diminuite del 22 %, la Spagna è stata il terzo paese dell'Unione per numero di domande rispetto al PIL e alla popolazione e il quarto in termini assoluti. La Spagna è stata anche uno degli Stati membri con il maggior numero di registrazioni per la protezione temporanea, classificandosi al quarto posto nell'Unione in termini assoluti. Una volta aggregati e valutati, in relazione alla situazione generale dell'Unione nel periodo di riferimento dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026, i dati e le informazioni quantitativi e qualitativi, la Spagna è stata identificata come paese a rischio di pressione migratoria. Tuttavia, in seguito all'incidente avvenuto il 30-31 luglio 2026 che ha provocato arrivi irregolari su larga scala nella città autonoma di Ceuta, la Spagna ha chiesto alla Commissione di prendere in considerazione tali sviluppi nel contesto dell'attuale ciclo annuale europeo di gestione della migrazione. Dopo aver valutato sia i dati e le informazioni quantitativi e qualitativi relativi al periodo di riferimento, sia i dati e le informazioni aggiuntivi trasmessi dalle autorità spagnole a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1351 circa l'incidente avvenuto il 30-31 luglio 2026 che ha provocato arrivi irregolari su larga scala nella città autonoma di Ceuta, è stato concluso che la Spagna è stata soggetta a obblighi sproporzionati rispetto alla situazione generale dell'Unione.

(8) Nel periodo di riferimento dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026 la situazione in materia di migrazione e asilo a Cipro è migliorata rispetto al precedente periodo di riferimento, ma il paese è rimasto soggetto a obblighi sproporzionati rispetto alla situazione generale nell'Unione, specialmente a causa delle registrazioni per la protezione temporanea, degli attraversamenti illegali delle frontiere, delle domande di protezione internazionale e della pressione sul sistema di rimpatrio. Nonostante la diminuzione degli attraversamenti illegali delle frontiere del 34 % rispetto al periodo di riferimento valutato a norma della decisione di esecuzione (UE) 2025/2323 della Commissione, il numero di arrivi in rapporto al PIL e alla popolazione ha esercitato una pressione sul sistema di asilo e migrazione di Cipro. Cipro è stato il secondo paese per numero di domande di protezione internazionale ricevute nel periodo di riferimento in rapporto al PIL e alla popolazione.

(9) Durante il periodo di riferimento dal 1º luglio 2025 al 30 giugno 2026, in Italia è sbarcato un numero elevato di persone a seguito di operazioni SAR. Sebbene il numero totale di persone sbarcate in Italia sia diminuito del 33 % rispetto al periodo di riferimento precedente, la percentuale e il numero assoluto di arrivi a causa degli sbarchi ricorrenti a seguito di operazioni SAR sono stati di entità tale da creare obblighi sproporzionati per l'Italia rispetto alla situazione generale nell'Unione. In Italia è sbarcato il 42 % del numero totale di persone sbarcate nell'Unione.

(10) Sulla base dei risultati della relazione europea annuale sull'asilo e la migrazione e degli elementi di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2024/1351, una volta aggregati e valutati, in relazione alla situazione generale dell'Unione, tutti i dati e le informazioni quantitativi e qualitativi, il Belgio, la Cechia, la Germania, l'Estonia, l'Irlanda, la Francia, la Croazia, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Finlandia sono stati identificati come paesi a rischio di pressione migratoria nel periodo di riferimento dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026. Sebbene anche la Spagna sia stata identificata come paese a rischio di pressione migratoria nel periodo di riferimento, in base alla valutazione dei dati e delle informazioni aggiuntivi circa l'incidente avvenuto il 30-31 luglio 2026 a Ceuta è stato concluso che il paese è stato soggetto a obblighi sproporzionati rispetto alla situazione generale dell'Unione.

(11) La Croazia, in quanto Stato membro di primo ingresso nell'Unione, ha continuato a essere particolarmente esposta alle fluttuazioni degli arrivi illegali lungo le rotte dei Balcani occidentali e del Mediterraneo orientale. Un aumento significativo degli arrivi illegali durante l'anno potrebbe dare luogo a obblighi sproporzionati a carico dei sistemi croati di asilo e migrazione, già sotto pressione. Nel periodo di riferimento dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026 la Croazia ha dovuto far fronte ad attraversamenti illegali delle frontiere, registrando il 78 % di tutti gli arrivi lungo la rotta dei Balcani occidentali, ossia il secondo numero più elevato di attraversamenti illegali delle frontiere nell'Unione in rapporto al PIL e alla popolazione, e ha registrato il numero più elevato di respingimenti nell'Unione in termini relativi. Inoltre la Croazia ha ricevuto, in termini relativi, il maggior numero di trasferimenti a norma del regolamento (UE) n. 604/2013. Parallelamente la Croazia ha ricevuto il numero più elevato di decisioni, in rapporto al PIL e alla popolazione, sulle richieste che ha presentato ad altri Stati membri affinché assumano la competenza per le persone che hanno raggiunto la Croazia in modo non autorizzato e le cui domande dovrebbero essere esaminate da un altro Stato membro a norma del regolamento (UE) n. 604/2013[5]. Inoltre, rispetto al periodo di riferimento precedente, la Croazia ha registrato un aumento del 109 % in termini assoluti del numero di decisioni ricevute in risposta a tali richieste presentate ad altri Stati membri.

(12) Il numero costantemente elevato delle registrazioni per la protezione temporanea ha esercitato una pressione costante sul sistema nazionale di accoglienza della Cechia. Durante il periodo di riferimento dal 1º luglio 2025 al 30 giugno 2026, il paese ha avuto il numero più elevato di registrazioni per la protezione temporanea nell'Unione in rapporto al PIL e alla popolazione, superando notevolmente il livello di altri Stati membri.

(13) Una serie di Stati membri ha registrato numeri elevati di movimenti non autorizzati di richiedenti protezione internazionale nell'Unione, che hanno sottoposto a particolare pressione i loro sistemi di asilo, migrazione e accoglienza. Per affrontare le sfide associate a tali movimenti non autorizzati occorre riconoscere la possibilità di applicare in questi casi compensazioni di competenza nell'ambito dei contributi di solidarietà degli Stati membri interessati o colpiti. Durante il periodo di riferimento dal 1º luglio 2025 al 30 giugno 2026 la Germania ha registrato una diminuzione significativa, del 56 %, delle decisioni ricevute in merito alle richieste inviate ad altri Stati membri affinché assumessero la competenza per le persone arrivate la Germania in modo non autorizzato. Nonostante tale diminuzione, la Germania si è classificata al secondo posto tra tutti gli Stati membri per numero di decisioni su tali richieste in termini assoluti. Inoltre, pur avendo registrato una diminuzione di quasi il 20 % delle domande di protezione internazionale ricevute rispetto al periodo di riferimento precedente, la Germania ha continuato a ricevere il maggior numero di domande nell'Unione in termini assoluti durante il periodo di riferimento, il che ha avuto ripercussioni sui suoi sistemi di asilo e accoglienza. La situazione è stata ulteriormente aggravata dal fatto che la Germania ospita il più alto numero di beneficiari di protezione temporanea nell'Unione in termini assoluti e ha ricevuto una percentuale molto elevata delle domande di protezione internazionale presentate negli ultimi dieci

[5] Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/604/oj/eng).

anni. La Francia è stata il paese di destinazione di un numero molto elevato di movimenti non autorizzati di richiedenti protezione internazionale rispetto ad altri Stati membri e ha dovuto affrontare attraversamenti illegali delle frontiere in uscita in direzione del Regno Unito, con ripercussioni sui sistemi nazionali di asilo e accoglienza. La Francia ha ricevuto il secondo numero più elevato di domande in termini assoluti e il sesto in termini relativi, sebbene il numero di domande di protezione internazionale sia diminuito dell'8 % rispetto al periodo di riferimento precedente. Il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi hanno risentito di movimenti non autorizzati di richiedenti protezione internazionale, che hanno esercitato pressioni sui loro sistemi di accoglienza. La Slovenia ha registrato un numero significativo di movimenti non autorizzati e il maggior numero di decisioni ricevute sulle richieste di ripresa in carico presentate durante il periodo di riferimento, in rapporto al PIL e alla popolazione. L'Irlanda ha ricevuto un numero costantemente elevato di domande di protezione internazionale in termini relativi e una proporzione significativa dei richiedenti entra illegalmente nel paese, soprattutto dalla frontiera terrestre con il Regno Unito; questi fattori, insieme al numero significativo di beneficiari di protezione temporanea nel paese, hanno avuto ripercussioni sul sistema nazionale di asilo e accoglienza. La Romania conta l'89 % degli attraversamenti illegali alla frontiera orientale dell'UE, di cui il 99 % da parte di cittadini di paesi terzi provenienti dall'Ucraina. Collocandosi al quinto posto tra gli Stati membri in termini di registrazioni per la protezione temporanea, la Romania affronta difficoltà crescenti per quanto riguarda la sua capacità di accoglienza, che potrebbero intensificarsi a causa degli ulteriori arrivi causati dalla guerra attualmente condotta dalla Russia contro l'Ucraina.

(14) Le azioni della Russia e della Bielorussia hanno continuato a influenzare le dinamiche migratorie, specialmente in Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia e Finlandia. In risposta ai continui tentativi, promossi da Stati, di strumentalizzare la migrazione, l'Estonia ha continuato a rafforzare le misure di gestione della sua frontiera con la Russia; la Lettonia e la Lituania hanno continuato a intensificare le misure di sorveglianza alle frontiere con la Bielorussia; la Polonia ha mantenuto la zona cuscinetto lungo la frontiera con la Bielorussia per proseguire la vigilanza operativa e garantire l'efficacia della protezione della frontiera; la Finlandia ha esteso il regime speciale nazionale ai valichi di frontiera con la Russia, in risposta ai tentativi russi di strumentalizzazione della migrazione.

(15) Sulla base della relazione europea annuale sull'asilo e la migrazione e degli elementi di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2024/1351, per l'effetto cumulativo dei dati e delle informazioni quantitativi e qualitativi aggregati e valutati nel quinquennio dal 1º luglio 2021 al 30 giugno 2026, la valutazione conclude che la Bulgaria, la Cechia, l'Estonia, la Croazia, l'Austria e la Polonia affrontano una situazione migratoria significativa.

(16) In Bulgaria negli ultimi cinque anni, in relazione alla quota del PIL e alla popolazione, è stato soprattutto l'afflusso di registrazioni per la protezione temporanea dal 2022, combinato a un numero relativamente elevato di domande di protezione internazionale, a esercitare una pressione sul sistema, soprattutto perché il paese ha emesso un numero notevole di decisioni positive sulle domande di protezione internazionale e di rifiuti di tali domande, il che ha gravato notevolmente sul sistema di rimpatrio.

(17) La valutazione della situazione della Croazia negli ultimi cinque anni, in relazione alla situazione generale dell'Unione, mostra che la pressione sul suo sistema di rimpatrio in

rapporto alla quota del PIL e alla popolazione, aggiunta agli obblighi che il paese deve adempiere alle frontiere esterne, ha inciso fortemente sulle sue capacità. La Croazia ha emesso, in termini relativi, un numero elevato di respingimenti e ha dovuto costantemente far fronte a un numero relativamente elevato di attraversamenti illegali delle frontiere a causa delle attività di traffico di migranti nella regione.

(18) A causa della guerra di aggressione della Russia tuttora in corso e dell'intensificarsi degli attacchi contro l'Ucraina, 4,4 milioni di persone beneficiavano di protezione temporanea nell'Unione al 30 giugno 2026. Dall'inizio della guerra, la Polonia e la Cechia sono tra i paesi dell'Unione che registrano i numeri più elevati di registrazioni per la protezione temporanea in rapporto al PIL e alla popolazione. Questo ha esercitato negli ultimi anni, a partire dal 2022, una pressione significativa sui sistemi di migrazione, asilo e gestione delle frontiere di tali Stati membri e ha dato luogo a problemi di integrazione. L'Estonia ha contato un numero elevato di registrazioni per la protezione temporanea in rapporto al PIL e alla popolazione, combinato al numero relativamente significativo di domande di protezione internazionale che hanno dato luogo a numeri elevati di decisioni positive negli ultimi cinque anni.

(19) Durante il quinquennio dal 1º luglio 2021 al 30 giugno 2026, l'Austria ha ricevuto un numero elevato di domande di protezione internazionale. Pur continuando a diminuire, il numero complessivo di domande di protezione internazionale, e il conseguente numero di decisioni positive, ha esercitato un effetto cumulativo sulle capacità del sistema austriaco di migrazione, accoglienza e asilo in questi cinque anni.

(20) Gli Stati membri individuati come soggetti a pressioni migratorie nella presente decisione dovrebbero avere accesso alla riserva annuale di solidarietà istituita dalla decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 57 del regolamento (UE) 2024/1351 e dovrebbero informare la Commissione e il Consiglio, conformemente all'articolo 58, paragrafo 1, del medesimo regolamento, della loro intenzione di avvalersi della riserva annuale di solidarietà, includendo informazioni sul tipo e sul livello delle misure di solidarietà necessarie. Gli Stati membri soggetti a pressioni migratorie che non si avvalgano della riserva annuale di solidarietà o non notifichino la necessità di avvalersene possono chiedere una riduzione totale o parziale dei contributi a tale riserva per i quali si sono impegnati, conformemente all'articolo 61 del regolamento (UE) 2024/1351.

(21) Gli Stati membri individuati dalla presente decisione come Stati a rischio di pressioni migratorie dovrebbero avere un accesso prioritario al pacchetto di strumenti permanenti di sostegno dell'UE in materia di migrazione di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1351.

(22) Per facilitare l'uso del pacchetto di strumenti permanenti di sostegno dell'UE in materia di migrazione da parte degli Stati membri a rischio di pressione migratoria, la Commissione fornirà sostegno e si coordinerà con le agenzie dell'Unione competenti per l'eventuale fornitura di sostegno operativo in via prioritaria.

(23) Gli Stati membri individuati nella presente decisione come Stati che affrontano una situazione migratoria significativa possono chiedere una riduzione totale o parziale dei contributi di solidarietà conformemente all'articolo 62 del regolamento (UE) 2024/1351.

(24) A norma dell'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/1351 si sono svolte consultazioni con gli Stati membri individuati nella

presente decisione come Stati membri soggetti a pressioni migratorie, a rischio di pressioni migratorie o che affrontano una situazione migratoria significativa.

(25) Al fine di garantire l'equilibrio tra solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità e di salvaguardare il funzionamento del regolamento (UE) 2024/1351, l'articolo 60, paragrafo 3, di detto regolamento stabilisce che gli Stati membri contributori non sono tenuti ad eseguire i loro impegni nei confronti di uno Stato membro beneficiario qualora la Commissione abbia individuato carenze sistemiche per quanto riguarda le norme in materia di competenza di cui alla parte III del medesimo regolamento che potrebbero comportare conseguenze negative gravi per il suo funzionamento. La parte III del regolamento (UE) 2024/1351 impone fra l'altro allo Stato membro competente di ricevere le persone trasferite per cui è stato designato come competente.

(26) Dato che le norme stabilite dalla parte III del regolamento (UE) 2024/1351 sono in continuità con quelle stabilite dal regolamento (UE) n. 604/2013, che hanno sostituito al momento in cui sono entrate in applicazione, la persistente inosservanza degli obblighi derivanti da entrambi i regolamenti equivarrebbe a carenze sistemiche per quanto riguarda le norme di cui alla parte III del regolamento (UE) 2024/1351 che potrebbero comportare conseguenze gravi per il funzionamento di quest'ultimo regolamento.

(27) Nel dicembre 2022 l'Italia ha sospeso il ricevimento di trasferimenti a norma del regolamento (UE) n. 604/2013, ad eccezione dei casi di ricongiungimento familiare di minori non accompagnati. Con sentenza del 19 dicembre 2024 nelle cause riunite C-185/24 e C-189/24, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che lo Stato membro designato come competente in forza dei criteri enunciati al capo III del regolamento (UE) n. 604/2013 non può sottrarsi, mediante un semplice annuncio unilaterale, alle responsabilità ad esso incombenti in forza di tale regolamento. Tale conclusione è stata confermata dalla Corte di giustizia nella sentenza del 5 marzo 2026.

(28) Nella comunicazione del 15 luglio 2026 la Commissione ha valutato i progressi compiuti dall'Italia nel correggere le pratiche precedentemente osservate nell'applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 e nel garantire l'efficace funzionamento delle nuove norme in materia di competenza previste dal regolamento (UE) 2024/1351. Tale valutazione, che riguardava le prime settimane dopo l'entrata in applicazione delle nuove norme, concludeva che in seguito all'entrata in applicazione del regolamento (UE) 2024/1351 l'Italia aveva dato prova di notevoli sforzi per preparare l'applicazione della parte III di detto regolamento, fra l'altro rafforzando la capacità operativa dell'unità nazionale AMMR, adeguandone l'organizzazione del lavoro e i sistemi di gestione dei casi, designando località di trasferimento in ottemperanza al regolamento di esecuzione (UE) 2025/2055 della Commissione, completando i preparativi tecnici necessari e attuando i requisiti tecnici relativi all'Eurodac e alla rete DubliNet aggiornata. Le autorità italiane hanno confermato alla Commissione che il sistema di accoglienza nazionale è sufficiente ad assicurare che le persone trasferite a norma del regolamento (UE) 2024/1351, comprese le famiglie con minori e i richiedenti vulnerabili, siano alloggiate all'interno della rete nazionale esistente di strutture di accoglienza. Inoltre, in caso di aumento dei trasferimenti, il piano di emergenza elaborato dall'Italia a norma della direttiva (UE) 2024/1346 consentirebbe un rapido ampliamento della capacità di accoglienza attraverso alloggi supplementari. In quella fase tuttavia la Commissione non disponeva di alcuna indicazione concreta del fatto che le pratiche previste dal regolamento (UE) n. 604/2013, in particolare per quanto riguarda la sospensione del ricevimento dei

trasferimenti, ad eccezione dei casi di ricongiungimento familiare di minori non accompagnati, non persistessero più. Inoltre non vi erano indicazioni del fatto che le autorità italiane si fossero impegnate attivamente con altri Stati membri in relazione alle misure pratiche e logistiche per riprendere i trasferimenti. Occorrevano misure per eliminare in via prioritaria tutti gli ostacoli rimanenti, anche interrompendo le pratiche che hanno impedito lo svolgimento dei trasferimenti, e garantire l'impegno e la cooperazione operativa necessari con gli altri Stati membri su tutte le modalità pratiche e logistiche, così che i trasferimenti fossero effettivamente eseguiti in conformità del regolamento (UE) 2024/1351.

(29) Secondo le informazioni trasmesse dagli Stati membri a partire dal 12 giugno 2026, le autorità italiane hanno continuato a rifiutare i trasferimenti richiesti da altri Stati membri ed era necessario sviluppare ulteriormente la cooperazione operativa per facilitare il trasferimento di persone riguardo alle quali l'Italia aveva accettato o confermato le richieste e le notifiche conformemente agli articoli 40 e 41 del regolamento (UE) 2024/1351. In alcuni casi inoltre, secondo le informazioni ricevute dalla Commissione, le autorità italiane hanno rinviato agli Stati membri che avevano provveduto al trasferimento persone per le quali l'Italia era stata designata come Stato membro competente. Tali casi riguardano in particolare trasferimenti effettuati a norma dell'articolo 25, paragrafo 5, terzo comma, e dell'articolo 26, paragrafo 3, quinto comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2055 della Commissione. Infine, l'Italia ha modificato le località prestabilite ai fini dei trasferimenti, comunicate a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2055 della Commissione, misura che le autorità italiane hanno stimato necessaria per motivi di organizzazione interna e per consentire una migliore gestione del pesante carico di lavoro nel settore della migrazione che il paese deve affrontare, prevenendo fra l'altro il rischio di fuga.

(30) Parallelamente sono stati osservati alcuni sviluppi positivi, in quanto l'Italia ha preso iniziative per stabilire contatti bilaterali con gli Stati membri con il maggior numero di casi di trasferimento verso l'Italia a norma del regolamento (UE) 2024/1351, grazie ai quali è stato effettuato un numero limitato di trasferimenti, che si sono aggiunti ai trasferimenti di minori non accompagnati a fini di ricongiungimento familiare. Il 29 ottobre 2026 l'Italia ha inoltre redatto una nuova lettera amministrativa in cui dichiara di avere ripreso i trasferimenti dal 12 giugno 2026, fatta salva una valutazione caso per caso dell'effettivo soddisfacimento delle condizioni. Questa circolare sostituisce quella trasmessa dall'unità Dublino italiana il 5 dicembre 2022, e aggiornata il 7 dicembre 2022, riguardante la sospensione temporanea dei trasferimenti a norma del regolamento (UE) n. 604/2013 ad eccezione dei casi di ricongiungimento familiare di minori non accompagnati.

(31) Si tratta di nuovi sviluppi incoraggianti da monitorare attentamente e costantemente per stabilire se la cooperazione pratica con tutti gli Stati membri e il trasferimento di persone per le quali l'Italia è competente a norma del regolamento (UE) 2024/1351 riprenderanno in modo effettivo e sostenibile e quindi se tutte le carenze saranno corrette.

(32) A tale scopo l'Italia dovrebbe continuare ad adottare misure incisive per affrontare le carenze rimanenti. In particolare, dovrebbe provvedere all'attuazione di quanto dichiarato nella lettera amministrativa del 29 ottobre 2026 in pieno allineamento con lo spirito e la lettera del regolamento (UE) 2024/1351. Ciò significa che le valutazioni condotte dalle unità Dublino e i trasferimenti devono rispettare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) 2024/1351, in particolare per quanto riguarda le notifiche di

ripresa in carico, data la loro natura automatica. L'Italia dovrebbe stabilire una cooperazione operativa effettiva e sostenibile con tutti gli Stati membri, specialmente per quanto riguarda l'attuazione del capo V del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2055 della Commissione. In tale contesto è importante che i moduli presentati all'Italia conformemente agli allegati V e VI di detto regolamento di esecuzione siano trattati efficacemente e che siano trasmesse di conseguenza le informazioni pratiche e logistiche necessarie. Nell'ambito di questa cooperazione l'Italia dovrebbe provvedere affinché le località prestabilite comunicate ai fini dei trasferimenti conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2055 della Commissione permettano agli altri Stati membri di procedere efficacemente ai trasferimenti senza indebiti ostacoli operativi. Nel contempo l'Italia dovrebbe comunicare attivamente le modalità preferite per i trasferimenti, e dovrebbe essere garantita una stretta cooperazione tra l'Italia e gli Stati membri che provvedono ai trasferimenti allo scopo di ridurre il ricorso a località prestabilite.

(33) Tenuto conto dell'esito del monitoraggio e della consultazione degli Stati membri, e considerata la natura, la portata e l'incidenza di tali pratiche, se non corrette in modo sostenibile, la persistente inosservanza sistemica delle disposizioni della parte III del regolamento (UE) 2024/1351 da parte dell'Italia, in particolare per quanto riguarda i trasferimenti di competenza, equivarrebbe a carenze sistemiche che potrebbero comportare conseguenze gravi per il funzionamento di detto regolamento, ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3, quarto comma, di quest'ultimo.

(34) Per tale motivo la Commissione dovrebbe continuare a monitorare la situazione, in base alle informazioni che dovranno essere trasmesse regolarmente dall'Italia e dagli altri Stati membri. Per poter determinare in modo obiettivo se le pratiche precedentemente osservate siano corrette e pertanto se la cooperazione pratica e i trasferimenti siano ripristinati in modo effettivo e sostenibile, la Commissione dovrebbe consultare gli Stati membri e informare il forum dell'UE di livello tecnico sulla solidarietà. Parallelamente, se dal monitoraggio emerge che le pratiche osservate in precedenza non sono effettivamente corrette, la Commissione dovrebbe sottoporre la questione al forum dell'UE di livello tecnico sulla solidarietà affinché ne discuta; se la situazione persisterà, la Commissione la sottoporrà all'attenzione del Consiglio.

(35) Nella comunicazione del 15 luglio 2026 la Commissione ha valutato i progressi compiuti dalla Grecia nel correggere le pratiche osservate nell'applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013, concludendo che le misure adottate dalle autorità greche, compresi l'impegno attivo e la cooperazione con altri Stati membri, costituivano segnali positivi di tali progressi e dimostravano la disponibilità della Grecia a garantire l'attuazione efficace e corretta della parte III del regolamento (UE) 2024/1351. La Commissione ha tuttavia ritenuto in quel momento che fosse troppo presto per stabilire se le pratiche passate fossero state pienamente corrette. Secondo le informazioni trasmesse dagli Stati membri dal 12 giugno 2026, i progressi osservati dalla Commissione nella valutazione del luglio 2026 si sono ulteriormente consolidati. È stata instaurata una cooperazione efficace tra la Grecia e tutti gli Stati membri. La Grecia ha continuato a trasmettere risposte positive alle richieste di presa in carico e alle notifiche di ripresa in carico. Il cambiamento delle pratiche osservate nell'applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 ha permesso di portare a termine i primi trasferimenti in Grecia. La Commissione dovrebbe continuare a monitorare i progressi compiuti dalla Grecia in direzione di un'attuazione costante e continua della parte III del regolamento (UE) 2024/1351.

(36) A norma dell'articolo 4 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Irlanda ha notificato, con lettera del 14 maggio 2024, l'intenzione di accettare il regolamento (UE) 2024/1351 e di esserne vincolata. Tale partecipazione è stata confermata con decisione (UE) 2024/2088 della Commissione[6]. L'Irlanda partecipa quindi all'adozione della presente decisione.

(37) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri soggetti a pressioni migratorie sono quelli elencati nell'allegato I.

Articolo 2

Gli Stati membri a rischio di pressioni migratorie sono quelli elencati nell'allegato II.

Articolo 3

Gli Stati membri che affrontano una situazione migratoria significativa sono quelli elencati nell'allegato III.

Articolo 4

1. La Commissione verifica se le pratiche attuali e quelle individuate a norma dell'articolo 4 della decisione di esecuzione (UE) 2025/2323 della Commissione[7] siano state corrette dall'Italia in seguito all'entrata in applicazione del regolamento (UE) 2024/1351.

2. Nel corso di tale monitoraggio la Commissione presta particolare attenzione alla cooperazione operativa nell'applicazione delle norme di cui alla parte III del regolamento (UE) 2024/1351. La Commissione invita l'Italia e gli altri Stati membri a presentare regolarmente, almeno ogni tre mesi, informazioni rilevanti specialmente riguardo all'efficacia della cooperazione operativa, allo svolgimento e all'esecuzione delle procedure in materia di competenza e alla cooperazione sulle modalità pratiche e logistiche tra gli Stati membri a partire dall'entrata in applicazione del regolamento (UE) 2024/1351 per quanto riguarda le persone per le quali l'Italia è competente a norma del medesimo regolamento.

3. La Commissione informa regolarmente il forum dell'UE di livello tecnico sulla solidarietà di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1351 dell'esito del monitoraggio di cui al paragrafo 2. Se dal monitoraggio emerge che le pratiche

6 Decisione (UE) 2024/2088 della Commissione, del 31 luglio 2024, che conferma la partecipazione dell'Irlanda al regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 (GU L, 2024/2088, 2.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2088/oj).

7 Decisione di esecuzione (UE) 2025/2323 della Commissione, dell'11 novembre 2025, a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2025/2323, 14.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2323/oj).

osservate in precedenza non sono effettivamente corrette, la Commissione dovrebbe segnalare la questione al forum dell'UE di livello tecnico sulla solidarietà affinché ne discuta. Se la situazione persiste, la Commissione sottopone la questione all'attenzione del Consiglio.

4. Qualora, in base alle informazioni ottenute a norma del paragrafo 2 e al monitoraggio di cui ai paragrafi 2 e 3 e al più tardi al momento della decisione di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2024/1351 da adottare nel 2027, la Commissione constati che le pratiche di cui al paragrafo 1 non sono state corrette e che la loro persistenza equivale pertanto a carenze sistemiche che potrebbero comportare conseguenze negative gravi per il funzionamento di detto regolamento, si applica l'articolo 60, paragrafo 3, quarto comma, dello stesso.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1º gennaio 2027.

Fatto a Bruxelles, il 6.11.2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN